

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

- ▶ LIVELLI E QUALIFICHE
- ▶ PARAMETRI CONTRATTUALI
- ▶ ELEMENTI ECONOMICI
- ▶ GESTIONE DEL RAPPORTO
- ▶ ASSENZE TUTELE
- ▶ TIPOLOGIE CONTRATTUALI
- ▶ BILATERALITÀ
- ▶ RETRIBUZIONE

È IMPORTANTE PERCHÈ:

- **ANALISI** puntuale degli Istituti
- **TABELLE** retributive aggiornate
- **UTILE** ad Aziende e Consulenti

ACCONCIATURA ED ESTETICA



PARTI CONTRAENTI

Datoriali

Confartigianato Benessere - Acconciatori; Confartigianato Benessere - Estetica; CNA - Unione benessere e sanità; CASARTIGIANI; CLAAI - FEDERNAS - UNAMEM

Sindacali

FILCAMS - CGIL; FISASCAT - CISL; UILTUCS - UIL

STIPULA

8 SETTEMBRE 2014

DECORRENZA

1° GENNAIO 2013

SCADENZA

Economica
30 GIUGNO 2016

Normativa
30 GIUGNO 2016

LIVELLI E QUALIFICHE

IMPRESSE DI ACCONCIATURA

Livello	Descrizione
1°	Lavoratori in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto e alle esigenze igieniche. Lavoratori con mansioni impiegate di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda.
2°	Lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applicazione di tinture e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione. Lavoratori che sappiano eseguire correttamente il taglio dei capelli e della barba. Impiegati con mansioni amministrative, non inquadrati nel livello superiore, il cassiere e l'addetto alla vendita di prodotti cosmetici.
3°	Lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico. Lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda.
4°	Lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

IMPRESE DI ESTETICA

Livello	Descrizione
1°	Lavoratori la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell'estetica specializzata, ivi compreso l'uso delle apparecchiature elettromeccaniche o l'esercizio delle attività di trucco specializzato (teatrale, scenico, televisivo). Lavoratori con mansioni impiegate di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda.
2°	Lavoratori che sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato al 1° livello siano in grado di eseguire tutti i trattamenti dell'estetica compreso il trucco giorno-sera, in grado inoltre di avvalersi delle apparecchiature elettromeccaniche, cassiere, addetto alla vendita dei prodotti cosmetici. Impiegati con mansione amministrativa non inquadrabili al livello superiore.
3°	Lavoratori che, anche utilizzando elementari attrezzature elettromeccaniche, siano in grado di eseguire le seguenti mansioni: manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti viso, massaggio corpo, trucco di base con applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplici.
4°	Lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.

IMPRESE DI TRICOLOGIA

Livello	Descrizione
1°	Lavoratori che coordinano l'attività dei singoli centri, provvedono alle interviste per il trattamento dei capelli, determinando le relative formule e, in caso di necessità, assegnando i tipi di protesi o di parrucchini da applicare. Intervengono per il buon andamento del centro curando in particolare i rapporti con i clienti. Controllano i vari clienti in relazione all'andamento dei trattamenti e creazioni delle protesi, curano gli inventari.
2°	Lavoratori che cooperano con il responsabile del centro nell'attività da questo svolta e eventualmente a loro delegata dal responsabile. Svolgono mansioni che richiedono autonomia di iniziativa nell'ambito delle istruzioni a loro impartite e, comunque, con specifica capacità le attività assegnate. Lavoratori che su istruzioni del responsabile, curano la corrispondenza e la contabilità, la compilazione dei rapporti giornalieri, fissano gli appuntamenti con la clientela, ed svolgono funzioni di natura esecutiva.
3°	Lavoratori che eseguono massaggi ed applicazioni al cuoio capelluto, rimesse in tensione, confezionamento protesi, approntamento delle trame, righe, shampooing, tinte su protesi, in base alle istruzioni ricevute dal responsabile del centro. Lavoratori addetti alla produzione dei prodotti tricologici e lavorazione dei capelli. Lavoratori che svolgono mansioni amministrative non inquadrati nel livello superiore.
4°	Lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.

PARAMETRI CONTRATTUALI

Divisori	Giornaliero	Si ritiene 26
	Orario	173
Mensilità	Tredicesima	1 mensilità, in occasione del Natale
	Quattordicesima	non prevista

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

ELEMENTI ECONOMICI

SCATTI DI ANZIANITÀ

Numero massimo	5	
Frequenza	Biennale	
Decorrenza	Dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Per i lavoratori che seguono iter professionali predeterminati, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del completamento dell'iter professionale.	
Passaggi di livello	Viene rivalutato l'importo al valore corrispondente al livello acquisito. La frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello. Non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell'iter professionale.	
Importi	Livello	Importo
	1°	9,30
	2°	8,26
	3°	7,75
	4°	7,23

INDENNITÀ

Maneggio denaro	Al personale addetto alla cassa verrà corrisposta una indennità mensile di cassa pari al 10% del minimo retributivo tabellare nazionale.
------------------------	--

GESTIONE DEL RAPPORTO

PERIODO DI PROVA

Livello	Durata
1°	4 mesi
2°	3 mesi
3°	3 mesi
4°	3 mesi

Note

La durata del periodo di prova si ritiene vada inteso in giorni di calendario.

ORARIO

Orario normale di lavoro	40 ore settimanali su 5 o 6 giorni.
Flessibilità	L'azienda potrà organizzare diversi regimi di orario, in particolari periodi, con un superamento dell'orario contrattuale sino nel limite delle 48 ore, per un massimo di 120 ore l'anno. Potrà inoltre concordare l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettemanali multiperiodali, realizzandoli in regime ordinario come media in un periodo di 6 mesi, prorogabile a 12, alternando periodi di lavoro con orario diverso.
Banca ore	Il recupero delle ore straordinarie svolte può avvenire, per adesione volontaria del lavoratore, per l'intero ammontare delle ore prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra impresa e lavoratore medesimo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

ROL E FESTIVITÀ

ROL	16 ore / anno
Ex Festività	I lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore su 5 giorni; 6,34 ore su 6 giorni) da utilizzare entro l'anno solare in gruppi da 4 o 8 ore.
Festività	Se le festività non vengono fruito, per ragioni indipendenti da reciproche volontà, le stesse devono essere retribuite nel periodo paga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare. La festività del 4 novembre, spostata alla domenica, viene retribuita con un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile.

STRAORDINARI / NOTTURNO / FESTIVO

Tipologia	%
Lavoro straordinario	25%
Lavoro notturno	35%
Lavoro festivo	35%
Lavoro straordinario notturno e festivo	50%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%

Note

Si considera straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali. Il limite annuale, per ciascun lavoratore, è di 200 ore. Il lavoro notturno è quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino.

Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiorazione assorbe la minore.

FERIE

Durata	Durata settimanale	Anzianità di servizio	
		Fino a 5 anni	Oltre ai 5 anni
	5 giorni	28 (20 giorni lavorativi)	30 (22 giorni lavorativi)
6 giorni	28 (24 giorni lavorativi)	30 (26 giorni lavorativi)	

Fruizione Il periodo di fruizione delle ferie sarà stabilito dal datore di lavoro ed è, in genere, nel periodo da giugno a settembre.

PREAVVISO

Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'altra parte con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

Note

Il preavviso potrà essere sostituito con la corresponsione della indennità relativa.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

ASSENZE TUTELE

CONGEDO MATRIMONIALE

Durata	15 giorni consecutivi
Fruizione	Al lavoratore non in prova sarà corrisposta, in occasione del congedo matrimoniale, la normale retribuzione a carico del datore di lavoro, eventualmente integrando quanto corrisposto da parte dell'INPS.

MATERNITÀ

Maternità obbligatoria	Il contratto collettivo non disciplina la materia e pertanto si rinvia alla disciplina di legge.
Congedo Parentale	Il contratto collettivo non specifica la fruizione di tale permesso. Si fa riferimento, però, ad un obbligo di preavviso scritto di almeno 15 giorni, per richiedere tali periodi di aspettativa.

MALATTIA

Anzianità	Conservazione del posto
Fino ai 5 anni	9 mesi
Superiore ai 5 anni	12 mesi

Note

Nel caso di più assenze i periodi si intendono riferiti ad un arco temporale di 24 mesi.

Categoria	Trattamento economico			
	Durata iniziale malattia	Dal	Fino al	Retribuzione
Tutti i lavoratori	superiore a 8 giorni	1° giorno	180° giorno	100%
	inferiore a 8 giorni	4° giorno	180° giorno	100%

Note

Tutte le assenze per malattia non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali e integrate dall'azienda.

INFORTUNIO

Trattamento economico			Conservazione del Posto
Tipologia	Fino a	Retribuzione	
Infornio sul lavoro	Guarigione clinica	100%	Fino a guarigione clinica
Malattia professionale	Guarigione clinica	100%	Fino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

Note

Tutte le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono versate dall'INAIL e integrate dall'azienda.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

ALTRI PERMESSI (STUDIO, FORMAZIONE, ECC)

Permessi studio	I lavoratori studenti hanno diritto a permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove d'esame, per tutti i giorni di esame.
------------------------	--

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Lavoro supplementare	Fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro. Tale lavoro supplementare viene compensato con la maggiorazione del 15%.
Clausole elastiche	Può essere chiesta al lavoratore la possibilità di variare in aumento il normale orario di lavoro e il collocamento dell'orario settimanale con un preavviso di almeno 5 giorni. Le ore di lavoro effettuate in regime di clausole elastiche comportano una maggiorazione retributiva del 10% calcolata sulla retribuzione oraria del lavoratore. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 15%.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Limiti quantitativi	Percentuale	Nelle imprese fino a 5 dipendenti: assunzione di massimo 3 lavoratori a termine. Nelle imprese da 6 a 10 dipendenti: assunzione di massimo 1 lavoratore a termine ogni 2 o frazione, con arrotondamento all'unità superiore. Nelle imprese con più di 10 dipendenti: assunzione di massimo 1 lavoratore a termine nella percentuale del 25% dei lavoratori, con arrotondamento all'unità superiore. I dipendenti devono essere a tempo indeterminato e/o apprendisti. I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
	Esclusioni	Sono esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi i lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi parentali, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o aggiornamento e per effetto della trasformazione di contratti a tempo pieno in part-time.
Intervalli e deroga assistita	Nell'ipotesi di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la durata massima del contratto a termine da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi (c.d. deroga assistita), non può superare gli 8 mesi, prorogabili a 12 mesi dalla contrattazione regionale. Il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi.	

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Sfera applicativa	Il contratto può essere stipulato per il raggiungimento delle mansioni corrispondenti ai livelli dal 1° al 3°.
Scatti di anzianità	Non maturano durante il periodo di apprendistato, e il relativo periodo non è utile alla maturazione degli stessi.
Attività formativa	80 ore annuali, comprensive della formazione in materia di sicurezza prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

□ DURATA MASSIMA

Gruppo	Mansione	Durata
1°	<ul style="list-style-type: none"> ◆ acconciatore ◆ estetista, tatuatore, massaggiatore ◆ operatore tricologico 	5 anni
2°	<ul style="list-style-type: none"> ◆ manicure e pedicure (esclusivamente estetico) 	18 mesi
3°	<ul style="list-style-type: none"> ◆ impiegati 	3 anni

Note

I lavoratori al termine del periodo di apprendistato vengono inquadrati a partire dal 3° livello, ad esclusione degli impiegati che vengono inquadrati a partire dal 2° livello.

Per gli apprendisti di cui al Gruppo 1, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 6 mesi a condizione che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio post obbligo di attestato di qualifica professionale.

□ TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Periodo (in semestri)	Gruppo di appartenenza			
	1° gruppo	1° gruppo (con titolo di studio o qualifica)	2° gruppo	3° gruppo
I	65%	65%	63%	65%
II	65%	65%	80%	65%
III	70%	70%	100%	70%
IV	78%	78%	-	78%
V	85%	85%	-	85%
VI	85%	85%	-	85%
VII	90%	90%	-	-
VIII	90%	90%	-	-
IX	95%	100%	-	-
X	100%	-	-	-

BILATERALITÀ

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondo Fon.te			
Tipologia lavoratore	Contribuzione		Quota TFR
	c/datore	c/dipendente	
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	1,00%	1,00%	16%
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	1,00%	1,00%	100%

Note

I contributi sono versati con periodicità trimestrale.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Contribuzione Fondo SAN.ARTI.		
Tipologia lavoratore	c/datore	c/dipendente
Dipendenti a tempo indeterminato	10,42 euro	--
Apprendisti	10,42 euro	--
Dipendenti a tempo determinato (almeno 12 mesi)	10,42 euro	--
Note		
<i>Il carico da parte dell'azienda è mensile e da versare per 12 mensilità.</i>		

RETRIBUZIONE MINIMA

ACCONCIATURA ED ESTETICA

I nuovi importi della retribuzione tabellare, comprensiva di paga base (o minimo tabellare), ex indennità di contingenza ed EDR, risultano i seguenti:

Livello	Retribuzione a partire dal 1° giugno 2016
1	1.395,99
2	1.275,26
3	1.209,00
4	1.139,90

Le imprese non aderenti alla bilateralità, oltre a garantire ai lavoratori le medesime prestazioni assicurate dagli enti e fondi bilaterali, sono tenute ad erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 25 lordi mensili per 13 mensilità annue, riproporzionabile in caso di lavoratori part time. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.